

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

PREMESSA

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare tutti i segmenti della vita del COA, dalla sua convocazione alla disciplina delle sedute, ad iniziare dalla disciplina delle cariche istituzionali; ciò al fine di evitare che possano perpetrarsi, sia pure in mera via di fatto, le posizioni di rendita che hanno spinto il legislatore ad adottare alcune recenti riforme (ad esempio la Legge elettorale 113/2017), le quali, ispirate dai principi di trasparenza e democrazia, hanno l'intento di evitare lo sclerotizzarsi di – sia pure soltanto ipotetiche - situazioni di potere, quindi dando il dovuto spazio anche ai consiglieri che dovessero promanare da raggruppamenti che risultassero minoritari all'esito delle consultazioni elettorali o che dovessero risultare dichiaratamente in contrapposizione al raggruppamento facente capo alla presidenza.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Presso il Tribunale di Lagonegro è costituito l'Ordine degli Avvocati al quale sono iscritti tutti gli avvocati che hanno il domicilio professionale di cui all'art. 7 l. 247/12 nel territorio del Circondario.

2. Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense.

3. L'Ordine ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti.

4. Il Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, gli altri ordini professionali e le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie economiche e sociali.

5. Il Consiglio dell'Ordine ha sede presso il Tribunale di Lagonegro.

6. L'attività del Consiglio è retta dai principi di buon andamento, di efficienza e di trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari. I componenti del Consiglio devono adempiere al loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza e nel solo interesse dell'Ordine.

ART. 2 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salve le ipotesi previste dalla legge ed in occasione di cerimonie previamente individuate.

2. Il Consiglio, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività con i mezzi che riterrà

più opportuni. I verbali delle sedute consiliari sono pubblicati sul sito internet proteggendo i dati personali degli interessati.

3. Il Consiglio disciplina con separato regolamento il diritto di accesso agli atti a norma della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti del Consiglio, compresi i brogliacci delle adunanze (questi ultimi anche in quanto sottoscritti in originale dal Presidente e dal Consigliere Segretario e come tali autonomamente impugnabili), sono liberamente consultabili dai consiglieri, i quali possono estrarne copia per uso personale o per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, salve le restrizioni imposte dalla legge.

4. La corrispondenza indirizzata al Consiglio ed al Presidente, in qualità di rappresentante di quest'ultimo, sarà lasciata a disposizione di tutti i componenti del COA per la sua presa visione ed eventuale estrazione di copia, a cura della segreteria e/o del Consigliere Segretario.

5. Salve le esigenze di *privacy*, tutte le comunicazioni e notizie di interesse generale per gli iscritti e per i consiglieri, che dovessero pervenire al COA (anche presso la Presidenza o la Segreteria o le altre cariche istituzionali) nonché quelle inerenti le attività e gli uffici, in genere, di Cancelleria e di Segreteria (rispettivamente, del Tribunale e della Procura della Repubblica), quindi quelle inerenti le attività di udienza, i ruoli dei magistrati, gli eventuali rinvii o smistamenti etc. che dovessero essere stati precedentemente disposti dai predetti Uffici e comunicati, devono essere immediatamente pubblicizzate dalla segreteria e comunque portate a conoscenza dei consiglieri e degli iscritti attraverso la pubblicazione sul gruppo ufficiale "whatsapp" del "COA Lagonegro" (la cui prima costituzione ufficiale avverrà entro 10 gg. dall'approvazione del presente paragrafo di regolamento), in cui devono essere inseriti tutti gli iscritti che, invitati con apposita PEC, da inviarsi immediatamente e comunque entro 15 giorni dall'approvazione del presente paragrafo di regolamento, abbiano accettato o accetteranno di farne parte facendo pervenire, in ogni tempo e con ogni mezzo, il proprio assenso.

Tale gruppo "whatsapp" deve essere amministrato formalmente dalla Segreteria del COA e, materialmente, dal personale di segreteria dello stesso COA. Sono comunque designati "amministratori" dello stesso gruppo tutti i consiglieri che rivestono e rivestiranno, di volta in volta, tale carica nonché il personale di segreteria. Gli iscritti all'Albo degli Avvocati che non siano confermati nella carica di consiglieri nelle successive tornate elettorali perdono o perderanno automaticamente la qualifica di amministratori del gruppo con il primo insediamento del nuovo COA.

6. Chi non dovesse rispettare le regole del gruppo ne sarà estromesso.

ART.3 ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Sono organi del Consiglio dell'Ordine, esclusivamente:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

ART.4 CONSIGLIO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea con voto segreto. Resta in carica sino alla proclamazione del successivo.

2. Il Consiglio, fatte salve le ulteriori funzioni conferite dalla legge:

- a) provvede alla tenuta degli Albi, degli Elenchi e dei Registri;
- b) approva i regolamenti interni;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza la Scuola Forense con le modalità stabilite dalla legge ed in apposito regolamento, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio, rilascia certificati di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove, anche a mezzo di commissioni, eventi formativi, corsi e scuole di specializzazione ed accredita eventi formativi con le modalità stabilite dalla legge ed in questo regolamento;
- e) vigila sulla condotta degli iscritti e controlla il corretto assolvimento dell'obbligo formativo;
- f) nei limiti di cui alla legge 247/12 e relativi regolamenti attuativi, svolge le funzioni di natura disciplinare con le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- g) esperisce il tentativo di conciliazione e dà i pareri di cui all'art. 13 l. 247/12 sui compensi spettanti agli iscritti;
- h) costituisce camere arbitrali ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- i) costituisce o aderisce ad associazioni, organismi e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti costituzionali degli iscritti;
- l) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- m) delibera l'assunzione del personale dipendente e ne disciplina i rapporti;
- n) sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti;
- o) nomina commissioni di studio e di lavoro;

p)svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti.

3.La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'Assemblea Ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, che devono garantire l'economicità della gestione.

4.Per provvedere alle spese di gestione ed a tutte le attività di competenza dell'Ordine e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa l'organizzazione di servizi per l'utenza, il Consiglio:

a)fissa e riscuote un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun Albo, Elenco e Registro;

b)fissa i contributi per l'iscrizione negli Albi, negli Elenchi e nei Registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

ART.5 INSEDIAMENTO - PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTE DEL CONSIGLIO

1.I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione degli eletti ai sensi di legge e in base al regolamento elettorale.

2.La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione: l'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

3.L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Alla carica di Presidente viene eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età anagrafica.

4.Avvenuta la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni, nell'ordine, all'elezione del Segretario e del Tesoriere, con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 7, l'elezione del Vice Presidente, e con le stesse modalità appena descritte, avverrà soltanto se la prima adunanza, ossia quella destinata alla proclamazione delle cariche in seno al Consiglio, autorizzerà la relativa candidatura all'unanimità o con l'assenso di tutti i consiglieri presenti, trattandosi nel caso di specie di Lagonegro, di un foro con un numero di iscritti inferiore a mille e quindi con soli 11 seggi.

L'approvazione del presente regolamento equivale alla automatica caducazione/cessazione della carica di vice presidente eventualmente rivestita da taluno dei consiglieri.

5. Le adunanze sono sospese dal 20 luglio al 30 agosto di ogni anno, salvo i casi di comprovata urgenza.

6. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno mensile ovvero secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno e, per la prima volta, all'atto dell'approvazione del presente regolamento.

La convocazione deve prevedere l'indicazione specifica (sia pure in via di sintesi) degli argomenti all'**odg** (ordine del giorno) predisposto su indicazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, da inviarsi almeno quattro giorni prima (liberi e lavorativi) della seduta, a mezzo di posta elettronica, salvo che per le convocazioni di comprovata ed effettiva urgenza.

Convocata l'adunanza, ciascun consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg del Consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione, con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla segreteria dell'Ordine almeno due giorni prima dell'adunanza. La discussione di tali argomenti avverrà con l'approvazione di almeno 1/4 dei presenti all'adunanza di riferimento e comunque di almeno tre consiglieri.

La richiesta, anche non congiunta, di almeno due consiglieri, di inserire un determinato argomento all'ordine del giorno, purché formulata, anche a mezzo PEC ed inviata al solo Consigliere Segretario, almeno due giorni prima l'adunanza, obbliga, invece, l'inserimento dei relativi argomenti nell'odg.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'odg (unitamente alla copia del verbale della riunione precedente redatta dal Segretario), e da approvarsi nella riunione ordinaria successiva, va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare. Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio e di estrarne copia (salvo comprovate esigenze di privacy o che la natura dell'atto non lo consenta in quanto coperto da segreto).

Ove un consigliere comunichi in tempo utile il proprio impedimento a partecipare all'adunanza e la volontà di parteciparvi, con specifica richiesta di differimento, quest'ultima potrà essere valutata dalla maggioranza dei consiglieri anche prima dell'adunanza stessa la quale, pertanto, potrà essere rinviata, in ogni caso per una sola volta, su indicazione del Presidente, del Consigliere Segretario o del Consigliere

più anziano per iscrizione, anche nella stessa adunanza, ad altra data, da comunicarsi all'assente con gli stessi mezzi sopra descritti.

Ove invece la richiesta promani da almeno due consiglieri, l'adunanza, con il relativo odg già comunicato, deve essere necessariamente differita, per una sola volta (essendo precluse successive richieste di differimento, anche se avanzate da altri consiglieri), su indicazione del Presidente, del Consigliere Segretario o del Consigliere più anziano per iscrizione, anche nella stessa adunanza, ad altra data, da comunicarsi agli assenti con gli stessi mezzi sopra descritti.

Salva la ipotesi di comprovata urgenza, da approvarsi all'unanimità dei consiglieri presenti, è fatto divieto di convocare per altra data il COA in sede di adunanza e comunque è fatto divieto espresso di convocarlo per il giorno dopo.

7.Eventuali, ulteriori argomenti estranei all'odg potranno essere discussi nella seduta del Consiglio solo se effettivamente urgenti ed indifferibili, secondo una valutazione da effettuarsi all'unanimità dei consiglieri presenti all'adunanza.

8.In ogni caso, non possono essere inserite nell'odg da comunicarsi a mezzo pec, locuzioni od espressioni generiche (del tipo "comunicazioni del Presidente", "varie ed eventuali" e simili).

9.Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per iscrizione, in ogni momento ovvero quando ne facciano richiesta, anche con PEC, almeno due dei suoi componenti.

10.Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano (nell'ordine, per iscrizione o anzianità anagrafica).

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente o chi per esso (Consigliere più anziano, tra i presenti, per anzianità di iscrizione o anagrafica) ne dà atto nel verbale dell'adunanza con riserva di procedere a nuova convocazione.

11.Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo o per età.

12.Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale. Si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, ovvero su richiesta di almeno 2 dei Consiglieri presenti. Ogni Consigliere ha facoltà di motivare l'espressione di voto e, ove vorrà, di farla sinteticamente verbalizzare.

Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma, disponendone il rinnovo.

13. Salva l'autorizzazione conferita dal COA all'unanimità in sede di adunanza o preventivamente con pec, il Consiglio adotta soltanto delibere. Sono precluse eventuali "determine" o decisioni unilaterali del Presidente o di altra carica istituzionale. Sono parimenti precluse prerogative o determinazioni unilaterali delle predette cariche.

ART.6 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati. Conferisce, **dietro espressa accettazione**, deleghe ai Consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate del Consiglio dell'Ordine o per la composizione delle Commissioni. Sovrintende ai lavori dei singoli Consiglieri, sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze del Consiglio e delle assemblee degli iscritti e le relative delibere.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano (per iscrizione o anzianità anagrafica).

ART. 7 IL VICE PRESIDENTE

Fino a quando il COA di Lagonegro, conformemente alla legge 247/2012, non avrà diritto ad un numero di seggi superiore ad 11, e quindi la facoltà di nominarlo, il vice Presidente verrà eletto dal Consiglio, sempre in occasione della prima adunanza, soltanto quando la carica sia autorizzata all'unanimità da tutti i consiglieri presenti e svolge le funzioni vicarie di cui al presente regolamento in luogo di quelle, sopra descritte, conferite, rispettivamente, al Consigliere più anziano per iscrizione od età, convocando e presiedendo le Assemblee degli iscritti e le sedute del Consiglio in caso di impedimento o assenza del Presidente. Per il caso di suo impedimento provvede il Consigliere più anziano (per iscrizione o, in subordine, per anzianità) tra i presenti.

Ove, invece, le elezioni da cui promani il COA (inteso quello di volta in volta in carica) siano state caratterizzate da raggruppamenti di candidati, la nomina di Vice Presidente potrà essere conferita, con le modalità descritte per la designazione del Presidente, soltanto ad un candidato del raggruppamento meno rappresentato in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati oppure, in caso di pluralità di raggruppamenti, di quello, dichiaratosi prima delle elezioni in contrapposizione a quello cui fa capo il Presidente eletto, i cui candidati Consiglieri non siano stati

eletti in alcuna delle predette cariche istituzionali; e ciò in ossequio ai principi di trasparenza e democrazia ai quali è ispirato il presente regolamento.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento, salva la unanimità dei Consiglieri, decadrà ogni eventuale carica a tale titolo conferita, per procedersi immediatamente ad una nuova, immediata deliberazione e deliberazione sulla suddetta carica di Vice Presidente.

ART.8 IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio:

- a) assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) verbalizza le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente;
- c) cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, mettendole a disposizione dei consiglieri;
- d) conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti, mettendola a disposizione dei consiglieri;
- e) sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di segreteria ed ai Consiglieri con i quali collabora;
- f) pone in visione o dispone il rilascio delle copie degli atti del COA richiesti dai consiglieri, anche a mezzo del personale di segreteria;
- g) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio all'unanimità;
- h) per il caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART.9 IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento:

- a) predispone il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- c) ove il Consiglio non provveda altrimenti o lo autorizzi all'unanimità in tal senso, indica tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio;

d) conserva le scritture contabili previste dalla legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio;

e) effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio. E' abilitato, in caso di urgenza, a procedere ed effettuare s p e s e necessarie per la gestione dell'Ordine nei limiti di euro 1.000,00 (euro mille), rendendo conto alla prima seduta utile del consiglio per la delibera di ratifica.

ART.10 COMMISSIONI

1. Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, anche al fine di scongiurare posizioni di dominio o che possano agevolare attività di proselitismo a favore di uno specifico raggruppamento di consiglieri o iscritti o, peggio, di singoli iscritti o consiglieri (conformemente allo spirito democratico che ispira il presente regolamento), deve costituire, con delibera a maggioranza (e salvo le eccezioni di seguito descritte) apposite commissioni determinandone i compiti e la composizione tra consiglieri, anche di minoranza (soprattutto quando la composizione del Consiglio promani da raggruppamenti contrapposti alla Presidenza), ed iscritti all'Albo (**salvo loro espresso rifiuto**), anche su indicazione delle Associazioni Forensi locali ovvero soggetti esterni, aventi esperienza nelle specifiche problematiche da trattare. In ogni caso, avendo cura che la composizione avvenga equitativamente anche tra consiglieri di minoranza o che promanino da raggruppamenti formati in sede di elezioni e che fossero in contrapposizione a quello maggioritario e/o che comunque abbia espresso a suo favore la presidenza e le altre cariche istituzionali.

Al fine di scongiurare posizioni di rendita, anche malcelate, conformemente allo spirito che ha animato le recenti riforme forensi (tra le quali quella di cui alla Legge n. 113/2017), è fatto divieto di designare alla carica di Commissari gli iscritti eletti alla Cassa Forense o al Consiglio di disciplina, salva l'autorizzazione della carica di commissario espressa all'unanimità dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio nomina uno o più Consiglieri referenti (in quest'ultimo caso anche tra i consiglieri del raggruppamento di minoranza) con il compito di seguire i lavori della commissione e di riferirne al Consiglio nonché agli eventuali ulteriori componenti.

2. Le Commissioni permanenti, da nominarsi, con specifiche delibere, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, salvo ulteriori da costituirsi ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, sono:

La **Commissione per la Liquidazione delle Parcelle**, composta dal Consigliere coordinatore a tal fine nominato e da due componenti, con compiti di:

- verifica e liquidazione delle parcelle;
- relazione al Consiglio delle richieste di liquidazione;
- preventiva verifica di parcelle in caso di richiesta di tentativo di conciliazione o di pareri in prevenzione.

La **Commissione per la Autorizzazione alle Notifiche ex lege 53/94** composta dal Consigliere segretario con funzioni di coordinatore e da due componenti, con compiti di verifica dei requisiti di legge in capo ai richiedenti e di visto sui registri.

La **Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato**, composta dal Consigliere coordinatore e da due consiglieri, con compiti di:

- verifica delle domande per l'iscrizione dei richiedenti all'elenco del gratuito patrocinio;
- verifica delle domande e dei presupposti oggettivi e soggettivi nelle domande di gratuito patrocinio, richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti il gratuito patrocinio.

La **Commissione Conciliazione**, composta dal Consigliere coordinatore e da due consiglieri, con compiti di presenziare ai tentativi di conciliazione tra iscritti o tra iscritti e soggetti terzi, al fine di comporre eventuali controversie in ordine a rapporti aventi rilevanza deontologica o in merito alla liquidazione dei compensi.

La **Commissione per la Pratica Forense**, composta dal Consigliere coordinatore all'uopo nominato e da due commissari, di cui almeno uno esterno al Consiglio, con i compiti di regolamentazione della pratica e organizzazione dell'attività formativa dei praticanti in accordo con la Direzione della Scuola Forense.

La **Commissione locale per la Formazione Continua**, composta dal Consigliere coordinatore, all'uopo designato in apposita adunanza con il maggior numero di voti dei presenti, e da due commissari designati **esclusivamente**, e con le stesse modalità, tra i consiglieri, di cui almeno un consigliere di minoranza (per il caso il COA promani da elezioni che abbiano visto la formazione di raggruppamenti di candidati dichiaratamente contrapposti a quello della Presidenza o i cui candidati non abbiano ricevuto alcuna carica istituzionale; e ciò al fine di garantire trasparenza e democrazia e scongiurare posizioni di rendita) e comunque dal consigliere più anziano per iscrizione o età anagrafica, con compiti:

- di predisporre, con eventuali Fondazioni, un programma annuale degli eventi formativi e di curare ogni altro adempimento previsto dall'art. 22 del Regolamento CNF per la Formazione Continua;
- di curare l'organizzazione dei singoli eventi deliberati dal Consiglio;
- di effettuare l'istruttoria delle richieste di accreditamento degli eventi formativi di associazioni o di altri soggetti e di concedere il relativo accreditamento ovvero di fare la proposta al Consiglio qualora ricorrano determinati presupposti, da deliberare;
- di verificare le domande di esonero e/o riduzione dei crediti formativi e l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti;
- di curare l'istruttoria relativa alle richieste di riconoscimento dei crediti formativi e di formulare al Consiglio la relativa proposta.

La **Commissione Informatica**, composta dal Consigliere coordinatore e da due componenti, di cui uno esterno al Consiglio, con compiti:

- di organizzare tutte le attività ed adempimenti per l'attuazione del processo telematico, per la firma digitale, notifiche in via telematica e per la diffusione della posta certificata;
- di verificare e predisporre le convenzioni con i vari Uffici del Distretto o con enti e/o uffici del Circondario o con terzi per l'attuazione delle trasmissioni di atti processuali, adempimenti con modalità informatiche o collegamento e/o utilizzazione di banche dati;
- di organizzare specifici eventi per l'alfabetizzazione informatica e formazione informatica degli iscritti e degli addetti agli studi.

La **Commissione Regolamenti**, composta dal Consigliere coordinatore all'uopo designato in adunanza con il maggior numero di voti dei presenti e da due commissari designati, con le stesse modalità, esclusivamente tra i consiglieri, di cui almeno un consigliere di minoranza (per il caso il COA promani da elezioni che abbiano visto la formazione di raggruppamenti di candidati contrapposti a quello della Presidenza e ciò al fine garantire trasparenza e democrazia e scongiurare lo sclerotizzarsi di posizioni di rendita), con compiti di predisporre e modificare i regolamenti relativi a tutte le attività del Consiglio.

La **Commissione Rapporti con le Istituzioni pubbliche, altre professioni e mondo economico**, composta dal Consigliere coordinatore e da due componenti, di cui uno esterno al Consiglio, con compiti di curare i rapporti con tutte le istituzioni pubbliche al fine di favorire in ogni modo l'attività professionale degli iscritti e valorizzare il ruolo sociale dell'Avvocatura.

La **Commissione Rapporti con l'estero**, composta dal Consigliere coordinatore e da due componenti, di cui uno esterno al Consiglio, con

compiti di organizzare tutte le attività ed adempimenti per l'internazionalizzazione della professione degli avvocati e dei praticanti.

La **Commissione Pareri**, composta dal Consigliere Coordinatore e da due componenti, di cui uno esterno al Consiglio, con il compito di predisporre i pareri richiesti al COA dagli iscritti e dal CNF in fase consultiva.

La **Commissione Privacy**, composta dal Consigliere Coordinatore e da due componenti, di cui uno esterno al Consiglio ed uno di minoranza od opposizione (nei termini predetti), la quale cura, a fronte del principio di responsabilizzazione (Accountability), l'istituzione del Registro dei trattamenti, la designazione del Responsabile della protezione dati (DPO) e la notifica di eventuali Data Breach nonché l'aggiornamento della informativa di cui agli artt. 12 ss. del GDPR, riesaminando le politiche interne in tema di trattamento di dati personali; procedere alla verifica dei sistemi informatici, per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati sin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'art. 25 GDPR; esaminare i rapporti contrattuali con eventuali responsabili esterni del trattamento, al fine di verificarne la conformità; verificare l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio anche in relazione ad eventuali sportelli (previdenziali ed altro) che il COA decidesse di istituire; verificare se si debba procedere, per uno o più trattamenti, ad effettuare una valutazione d'impatto privacy (art. 35 GDPR).

3. A tutte le Commissioni spetta altresì il compito di curare l'aggiornamento normativo, giurisprudenziale e regolamentare relativo alle materia di competenza delle singola commissione e di curare la raccolta dei dati più significativi e di interesse nella trattazione da parte del Consiglio dei vari argomenti e per l'adozione delle delibere consiliari.

4. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa.

5. I Coordinatori o altro Consigliere componente della Commissione relazionano nelle riunioni del Consiglio gli aspetti e le pratiche esaminate dalla Commissione da inserire, con le modalità predette, negli argomenti dell'o.d.g. nei vari settori di ogni singola commissione; i Coordinatori delle singole commissioni, ove non presente il Presidente dell'Ordine, parteciperanno in rappresentanza del Consiglio alle riunioni organizzate dall'Unione degli Ordini Forensi ove siano trattati gli

argomenti di competenza della Commissione o eventualmente in altre sedi, ove l'Ordine intenda essere presente.

ART.11 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

1. Ogni iscritto all'Albo potrà segnalare, nella massima riservatezza, al Consiglio dell'Ordine o ai singoli consiglieri, eventuali richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

2. Il Presidente, salvo sua previa attribuzione delle segnalazioni alle singole Commissioni, sarà tenuto a rispondere all'iscritto o al consigliere che ne abbia fatto da tramite, anche per la mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in atto dal Consiglio stesso, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta.

3. Il Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede, garantendo la riservatezza circa il nome dell'iscritto che ha fatto la segnalazione.

ART.12 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1.L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Lagonegro.

2.L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio, approva i bilanci preventivo e consuntivo,esprime parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge professionale.

3.L' Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consigliere più anziano in caso di suo impedimento o assenza, in seduta ordinaria o straordinaria. Il Presidente, o il Consigliere più anziano in caso di suo impedimento o assenza, presiede l'Assemblea, ne ha la direzione e ne regola l'andamento.

ART.13 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata:

a)ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, con avviso da inviarsi almeno 10 gg prima della data fissata;

b)ogni quadriennio, per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, previa delibera del Consiglio da adottarsi entro il 15 dicembre, con avviso di convocazione da comunicarsi almeno 10 gg prima della data fissata.

ART.14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1.L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente, o dal Consigliere più anziano (per iscrizione e per età), in caso di suo impedimento o assenza, su deliberazione del Consiglio o di almeno 2 dei suoi componenti;
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri dell'Ordine o di almeno 50 iscritti all'Albo, contenente la indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- c) dal commissario straordinario nel caso previsto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 247/2012.

2. Nel caso di cui al punto b) il Presidente, o il Consigliere più anziano per iscrizione, in caso di suo impedimento o assenza, provvede alla convocazione nel termine di giorni 10 dalla richiesta, fissando la data della riunione entro i successivi 20 gg.

ART.15 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici Giudiziari del Circondario, e comunicato a mezzo pec oppure e-mail ai singoli iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali.

2. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione.

3. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Ordine, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o di delibere su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta 1/4 dei presenti.

5. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione.

6. Le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento.

7. Al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.